

**ART. 1** - Il 21 marzo 1988 si è costituito il “Gruppo Astrofili Osservatorio di Piazzano” con sede in Firenze o altro comune della provincia di Firenze, secondo quanto di volta in volta stabilito dall’assemblea anche relativamente all’indirizzo. In data 11/05/1994 l’assemblea decide il cambiamento del nome dell’associazione in “Società Astronomica Fiorentina” identificata anche dalla sigla S. A. F. con sede in Firenze o altro comune della provincia di Firenze, secondo quanto di volta in volta stabilito dall’assemblea anche relativamente all’indirizzo.

**ART. 2.** - L’associazione si propone di sviluppare l’attività amatoriale per lo studio e la divulgazione dell’astronomia mediante iniziative di carattere culturale e pratico, senza fini di lucro, al di sopra di qualsiasi convinzione filosofica, politica o religiosa.

L’associazione intende svolgere attività di ricerca nel campo dell’astronomia, si propone inoltre di organizzare attività pratiche e divulgative (in seno all’astrofilia), conferenze, mostre ed escursioni; di collaborare con gruppi affini e soprattutto con Enti Professionali Nazionali o Internazionali; di ricercare mezzi per realizzare i suoi programmi.

#### **- PARAGRAFO PRIMO: SOCI -**

**ART. 3 - SOCI EFFETTIVI** - La qualifica di Socio Effettivo implica il coinvolgimento morale e sostanziale nelle responsabilità dell’Associazione con un impegno continuativo ed assiduo. Il Socio Effettivo deve perciò rendersi “attivo” e “responsabile” per la crescita e lo sviluppo dell’Associazione offrendo la sua disponibilità per le attività deliberate dal Consiglio Direttivo. Dovrà quindi sottoscrivere una “assunzione di responsabilità” da presentare al Presidente insieme alla richiesta scritta di entrare a far parte del numero dei Soci Effettivi. Il Consiglio Direttivo allargato per l’occasione a tutti i Soci Effettivi avrà la facoltà di respingere la domanda, con deliberazione a maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto, con motivazione scritta.

I Soci Effettivi potranno ritirare la loro “assunzione di responsabilità” solo presentando per iscritto la loro istanza al Presidente. Questi la inserirà all’ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Direttivo allargato a tutti i Soci Effettivi che deciderà se accettarla o respingerla. In caso di accettazione della suddetta istanza, il Socio tornerà ad avere la qualifica di Socio Sostenitore.

**ART 4 - SOCI SOSTENITORI** - Sono considerati Soci Sostenitori tutti coloro che non volendo o non potendo per qualsiasi motivo partecipare “attivamente” alla vita dell’Associazione tuttavia contribuiscono moralmente ed economicamente alla Associazione stessa. Possono essere Soci Sostenitori oltre che persone fisiche anche Enti sia Pubblici o Privati. Per acquisire tale qualifica occorre formulare semplice domanda scritta al Presidente, corredata della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della quota stabilita dall’Assemblea.

Tale domanda sarà ratificata nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo o, in via eccezionale, dall’Assemblea.

Tutti i Soci hanno diritto:

- a) a partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
- c) ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e tre Consiglieri, i quali potranno essere eletti solo se Soci Effettivi, previa candidatura di un Socio Effettivo oppure autocandidatura.

Tutti gli aderenti all’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

**ART. 5** - I Soci, Effettivi o Sostenitori, che abbiano partecipato alla costituzione dell’Associazione sono qualificati come Soci Fondatori.

**ART. 6.-** La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o rinuncia, per morosità o per indegnità.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa comunicazione da parte del Tesoriere; l’indegnità viene invece dichiarata dall’Assemblea dei Soci mentre se un Socio Effettivo non presta fede alla propria “assunzione di responsabilità” il Consiglio Direttivo allargato a tutti i Soci Effettivi, su proposta di almeno tre

membri, può considerarlo decaduto da Socio Effettivo e reinserirlo, con votazione a maggioranza qualificata di tre quarti degli aventi diritto, nel numero dei Soci Sostenitori.

In nessun caso il socio alla cessazione del rapporto associativo potrà richiedere la liquidazione della propria quota del fondo comune dell’associazione (art. 37 Cod. Civ.).

**ART. 7.- ORGANI** - Gli organi dell’associazione “Società Astronomica Fiorentina” sono l’Assemblea, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo, il Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’associazione.

#### **- PARAGRAFO SECONDO: ASSEMBLEA -**

**ART. 8.-** L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. E’ ammessa delega scritta per rappresentanza, nel caso di elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ma ogni socio non può rappresentare che un altro socio così come la rappresentanza di Enti soci è limitata ad una sola delega.

L’assemblea in sede ordinaria deve riunirsi almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla fine dell’anno sociale che terminerà il trentuno dicembre di ogni anno.

L’assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata dal Presidente o in caso di impedimento di questo dal Vice Presidente, mediante comunicazione scritta a tutti i soci almeno trenta giorni prima della data di convocazione specificando ora, data e luogo ed ordine del giorno dell’assemblea

**ART. 9.-** L’assemblea straordinaria deve essere convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 Codice Civile o in alternativa su richiesta di almeno due membri del Consiglio Direttivo.

#### **PARAGRAFO TERZO: ATTRIBUZIONI DELL’ ASSEMBLEA -**

**ART: 10.-** L’assemblea ordinaria provvede:

- a) a discutere la relazione del Presidente sulle attività del Consiglio Direttivo e sullo stato dell’Associazione esprimendo parere non vincolante;
- b) a ratificare il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- c) alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e cioè:
  - del Presidente,
  - del Vice Presidente,
  - del Segretario,
  - del Tesoriere,
- da un minimo di uno ad un massimo di tre Consiglieri, i quali potranno essere eletti solo se Soci Effettivi con età maggiore di 18 anni, previa autocandidatura o su candidatura di altro Socio.
- d) ad approvare l’eventuale Regolamento Sociale presentato dal Consiglio Direttivo, la cui osservanza sarà obbligatoria per tutti i soci;
- e) a stabilire l’importo della quota sociale annuale relativa ai Soci Sostenitori;
- f) alla eventuale nomina dei Revisori dei Conti

**ART. 11.-** Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

**ART. 12.-** Le assemblee sono validamente costituite e deliberano: a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

La proposta di modifica dell’atto Costitutivo e dello Statuto può essere presentata al Presidente solamente da un Socio Effettivo. Il Presidente stesso la sottoporrà per un parere preliminare al Consiglio Direttivo allargato a tutti i Soci Effettivi.

La proposta sarà presentata all’Assemblea Straordinaria dei Soci solo se avrà ottenuto il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. Per la definitiva approvazione della Assemblea Straordinaria occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Una eventuale proposta di scioglimento dell'Associazione, che può essere avanzata al Presidente solo da un Socio Effettivo, dovrà ottenere il preliminare voto favorevole dei tre quarti del Consiglio Direttivo allargato a tutti i Soci Effettivi. In tal caso, per l'esame di tale proposta e la devoluzione del fondo comune dell'associazione sarà convocata dal Presidente una Assemblea Straordinaria di tutti i soci. La proposta di scioglimento della Associazione sarà considerata accettata solo se otterrà il voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti purché siano almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Le deliberazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo viene fatta a scrutinio segreto.

**ART. 13.-** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal Vice Presidente od altrimenti da un Presidente eletto dall'assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea si avvale per la redazione del verbale del Segretario dell'Associazione oppure, in sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità del diritto di intervento nell'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (oppure dal sostituto nominato dall'assemblea).

#### - **PARAGRAFO QUARTO: CONSIGLIO DIRETTIVO -**

**ART: 14.-** Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e da uno a tre Consiglieri.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo a mezzo del Vice Presidente convoca una assemblea per la rielezione del Presidente il cui mandato, però, scadrà con la naturale scadenza del mandato dell'intero Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, questo verrà sostituito automaticamente dal primo dei non eletti senza bisogno di ulteriore nomina da parte dell'assemblea.

**ART 15 -** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua mancanza dal Vicepresidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto apposito verbale che verrà poi sottoscritto dal Presidente o dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito di propri poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni di sorta. Per la gestione ordinaria vengono individuati, fra gli altri, i seguenti punti:

- a) curare l'iscrizione di nuovi Soci Sostenitori;
- b) pubbliche relazioni;
- c) organizzazione delle iniziative dell'associazione;
- d) funzione propulsiva per lo sviluppo dei gruppi di lavoro interni all'associazione e loro coordinazione;
- e) presentazione del bilancio annuale;
- f) designazione di incarichi specifici quali Archivista, Redattore del Bollettino, Bibliotecario. Il Consiglio Direttivo, procederà pure nel caso lo ritenga opportuno alla stesura di un regolamento interno della associazione " Società Astronomica Fiorentina" che sarà approvato dall'assemblea (cfr. art. 10).

**ART. 16 -** Il Consiglio Direttivo viene allargato a tutti i Soci Effettivi qualora se ne presenti la necessità a giudizio del Presidente o su richiesta di almeno tre Soci Effettivi. Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza della maggioranza dei Soci Effettivi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nella sua forma allargata il Consiglio Direttivo, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente in data anteriore all'Assemblea ordinaria, discute ed approva gli indirizzi e le direttive dell'Associazione, verifica il buon andamento della attività della medesima verso l'esterno, esprime parere su modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su eventuali proposte di scioglimento

dell'Associazione oltre a determinare l'importo della quota sociale annuale per i Soci Effettivi.

#### **PARAGRAFO QUINTO: FONDO COMUNE E SUA GESTIONE -**

**ART. 17 -** Costituiscono proventi dell'associazione le quote dei soci, lasciti, donazioni, finanziamenti ed ogni altra entrata. E' patrimonio dell'associazione quanto elencato nell'inventario sociale. La cassa dell'associazione è tenuta a cura del Tesoriere il quale provvede anche all'utilizzo dei fondi mentre il prelievo è a cura del Presidente depositario della firma sociale.

**ART. 18 -** La gestione dell'associazione è controllata dal Presidente che dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale da parte del Tesoriere dell'associazione e che parimenti dovrà redigere annualmente una relazione di bilancio, oltre ad accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o titoli nel fondo comune.

Riguardo ai gruppi di lavoro, questi potranno avere una propria cassa autonoma finanziata per mezzo di autotassazione dei singoli componenti, cassa che in caso di scioglimento del gruppo di lavoro sarà devoluta all'associazione "Società Astronomica Fiorentina".

**ART. 19 - REVISORI DEI CONTI -** I Revisori dei Conti sono in numero massimo di tre: due membri titolari ed un membro supplente: durano in carica un esercizio sociale e vengono nominati dalla Assemblea dei Soci. Qualora non fosse presentata alcuna candidatura a Revisore dei Conti, la carica rimarrà vacante fino al successivo esercizio sociale.

**ART. 20.- POTERI DI RAPPRESENTANZA-** Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ha quindi la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

**ART. 21 - LIBRI SOCIALI -** Costituiscono libri dell'associazione, tenuti a cura del Segretario e del Tesoriere, e conservati presso la sede sociale:

- 1 ) Il libro dei Soci con il loro recapito e la carica sociale eventualmente ricoperta;
- 2) Lo Statuto e Regolamento Sociale;
- 3) I verbali delle assemblee e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- 4) il Libro di cassa;
- 5) Il Libro dell'inventario sociale.

I primi tre libri sono tenuti dal Segretario e gli ultimi due dal Tesoriere.

**ART. 22.- GRUPPI DI LAVORO -** I gruppi di lavoro si potranno costituire all'interno dell'associazione su problemi che interessino le finalità dell'associazione. La formazione di ognuno di questi gruppi dovrà essere tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio Direttivo.

All'interno di ogni gruppo di lavoro verrà nominato un responsabile coordinatore, che dovrà essere un Socio Effettivo, e che dovrà tenere i contatti fra il gruppo ed il Consiglio Direttivo ed in particolare modo presentare i programmi di lavoro del gruppo al fine di verificarne la compatibilità con gli scopi dell'associazione.

I vari gruppi di lavoro dovranno collaborare strettamente fra loro ed a tale proposito il Consiglio Direttivo dirimerà le eventuali controversie che si verificassero fra i vari gruppi durante l'attività di studio e ricerca.

**NORMA TRANSITORIA:** Solamente in prima applicazione i Soci della S.A.F. che hanno rinnovato la quota in sede assembleare o, successivamente, entro il termine stabilito dall'Assemblea, possono optare fra essere iscritti fra i Soci Effettivi oppure tra i Soci Sostenitori mediante una dichiarazione scritta. In assenza di scelta saranno considerati Soci Sostenitori. I soci della S.A.F. che hanno optato per l'iscrizione fra i Soci Effettivi potranno immediatamente sottoscrivere una "dichiarazione di responsabilità" che potrà essere accettata o meno dal Consiglio Direttivo.

Lo Statuto entra in vigore il 21 febbraio 1996, trentesimo giorno dalla sua approvazione